



Università di Sassari

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI PRODOTTI NELL'UNIVERSITÀ DI SASSARI

Art. 1 - Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento è emanato in applicazione del D.Lgs. 152 del 03/04/06 e successive modifiche, in relazione alla produzione, al deposito ed allo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, si applica a tutte le strutture dell'Università degli Studi di Sassari, nonché alle seguenti categorie di personale:
 - a) personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dall'Università;
 - b) studenti dei corsi universitari, dottorandi, specializzandi, tirocinanti, titolari di assegni di ricerca, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio;
 - c) laureati esterni frequentatori a vario titolo delle strutture dell'Università di Sassari;
 - d) lavoratori non organicamente strutturati ma dei quali l'Università si avvale in virtù di appositi e regolari contratti stipulati con gli stessi;
 - e) personale appartenente ad altri enti, sia pubblici che privati, che, a norma di convenzione, opera in locali dell'Università.
2. Le strutture universitarie che operano presso enti convenzionati, sia pubblici che privati, salvo diverso accordo previsto in specifiche convenzioni, sono soggette alla stessa disciplina dell'ente ospitante.



Università di Sassari

Art. 2 - Esclusioni

1. Dal presente Regolamento, in applicazione del D.Lgs. 152/06, sono escluse:
 - a) la gestione dei rifiuti radioattivi, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge;
 - b) la gestione dei rifiuti speciali contenenti amianto, provenienti da interventi di manutenzione degli edifici universitari, da arredi o da apparecchiature, in quanto di competenza delle ditte incaricate degli interventi di bonifica;
 - c) la gestione dei rifiuti speciali derivanti dagli interventi sugli impianti tecnologici presenti negli edifici ed aree di pertinenza dell'Ateneo, in quanto di competenza della ditta incaricata della conduzione e gestione degli impianti medesimi, nonché della esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria;
 - d) la gestione dei rifiuti urbani e da raccolta differenziata in quanto di competenza del concessionario del servizio pubblico di raccolta.
2. Le norme contenute nel presente Regolamento non si applicano ai rifiuti prodotti dal personale universitario durante le attività assistenziali e diagnostiche in regime di convenzione con l'Azienda Ospedaliera Universitaria.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento, in conformità al D.Lgs. 152/06, si intende per:
 - a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del D.Lgs. 152 del 03/04/06 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi” dove per “si disfi” si intende qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo diretto o indiretto una sostanza, un materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad attività di smaltimento o di recupero, per “abbia deciso di



Università di Sassari

disfarsi” si intende la volontà di destinare ad operazioni di smaltimento e di recupero e per “abbia l’obbligo di disfarsi” si intende l’obbligo di avviare un materiale, una sostanza o un bene ad operazioni di recupero o di smaltimento, stabilito da una disposizione di legge o da un provvedimento delle pubbliche autorità o imposto dalla natura stessa del materiale, della sostanza e del bene. I rifiuti sono classificati, secondo l’origine in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, in base alle caratteristiche di pericolosità, in pericolosi e non pericolosi.

b) rifiuto speciale: sono rifiuti speciali quelli derivanti dalle seguenti attività:

- i. rifiuti derivanti da attività agricole;
- ii. rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione e rifiuti derivanti da attività di scavo (ad eccezione di quanto previsto nell’art. 186 del D.Lgs. 152 del 03/04/06);
- iii. rifiuti derivanti da lavorazioni industriali (ad eccezione di quanto previsto nell’art. 185, comma 1, lettera i, del D.Lgs. 152 del 03/04/06);
- iv. rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;
- v. rifiuti derivanti da attività commerciali;
- vi. rifiuti derivanti da attività di servizio;
- vii. rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- viii. rifiuti derivanti da attività sanitarie (D.P.R. 254/03);
- ix. macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- x. veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- xi. combustibile derivato da rifiuti;
- xii. i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solido urbani.



Università di Sassari

- c) gestione: raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni;
- d) raccolta: operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- e) raccolta differenziata: raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia;
- f) luogo di produzione: area universitaria delimitata in cui si svolgono le attività dalle quali si originano i rifiuti speciali;
- g) produttore: persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti; nell'Università di Sassari per produttore si intende il Direttore o il Responsabile della Struttura universitaria produttrice dei rifiuti speciali. Per l'Amministrazione Centrale e per tutte le strutture da Essa afferenti il Produttore è il Direttore Amministrativo. L'attuale organizzazione dell'Università di Sassari fa sì che la figura del produttore dei rifiuti speciali coincida con quella del detentore dei rifiuti speciali;
- h) detentore: il Direttore o il Responsabile della Struttura universitaria che detiene i rifiuti speciali (il produttore, fino al momento in cui si disfa dei rifiuti, è identificabile anche come detentore, mentre il detentore non sempre è anche produttore dei rifiuti che detiene). L'attuale organizzazione dell'Università di Sassari fa sì che la figura del detentore dei rifiuti speciali coincida con quella del produttore dei rifiuti speciali;
- i) responsabile dell'attività: il Responsabile dell'Attività didattica, di ricerca o di servizio che ha dato origine al rifiuto speciale;
- j) unità produttiva: tutte le Strutture universitarie sono individuate come insediamenti produttivi e pertanto sono soggette agli obblighi di cui al D.Lgs. 152/06. Due o più strutture universitarie possono decidere di



Università di Sassari

gestire in maniera comune i rifiuti speciali prodotti. In tal caso dovranno adottare un apposito atto deliberativo che individui il Produttore/Detentore al quale verranno attribuiti la competenza sulla gestione dei rifiuti speciali ed i poteri gestionali e di spesa necessari per assicurare il rispetto degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 152/06 e dal presente regolamento;

- k) deposito temporaneo: spazio idoneo dove collocare il deposito temporaneo dei rifiuti speciali alle condizioni previste dall'art 183, lettera m, del D.Lgs. 152/06 e nel rispetto delle indicazioni date dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- l) SISTRI: sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti ha lo scopo di informatizzare l'intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale;
- m) Responsabile Locale alla gestione dei Rifiuti (RLR): persona incaricata dal Direttore Responsabile di Unità Produttiva della gestione in loco dei rifiuti prodotti dalla struttura e delegata dal Rettore alla detenzione del dispositivo di autenticazione del SISTRI. Ha compito di collegamento con il SPPIS e con la ditta che provvede allo smaltimento dei rifiuti.

Art. 4 – Compiti del Rettore

1. Ai fini degli adempimenti di legge, il Rettore, in qualità di legale rappresentante, è il titolare della gestione dei rifiuti speciali prodotti dalle strutture dell'Università degli Studi di Sassari.
2. Sono compiti del Rettore:
 - a) vigilare sulla corretta gestione dei rifiuti speciali in tutto l'Ateneo;
 - b) emanare le informative ritenute necessarie ai fini della corretta gestione dei rifiuti speciali;
 - c) promuovere la prevenzione e la riduzione dei rifiuti prodotti, nonché la raccolta differenziata;



Università di Sassari

- d) promuovere l'aggiornamento tecnico-normativo dei Produttori/Detentori e dei RLR;
- e) provvedere affinché gli insediamenti produttivi dispongano di depositi idonei per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti;

Art. 5 - Deleghe

1. Il Rettore può delegare le funzioni di cui all'art. 4 al Direttore Amministrativo con apposito atto scritto che preveda durata, compiti e limiti della delega.
2. I Responsabili delle Strutture universitarie, in quanto Produttori/Detentori dei rifiuti derivanti dalle attività svolte in esse, possono delegare con atto formale ai Responsabili delle singole Sezioni l'esercizio di tutte le funzioni trasferibili che la legge attribuisce al Produttore/Detentore, provvedendo comunque a fornire loro il necessario aggiornamento tecnico e normativo.

Art. 6 – Servizio prevenzione e protezione - igiene e sicurezza

1. Per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 4, il Rettore si avvale di un Settore del **SPPIS** definito **Settore Consulenza gestione Rifiuti (SCR)**: struttura incardinata nel Servizio di prevenzione e protezione - igiene e sicurezza, al quale sono affidati compiti ispettivi e di vigilanza interna, nonché di pronto intervento qualora necessario. È inoltre attribuito al Servizio Prevenzione e Protezione il compito di fornire consulenza giuridica e tecnica ai RLR e ai Responsabili delle Strutture universitarie.

Art. 7 – Compiti del produttore/detentore

1. Fermo restando quanto disposto nei precedenti artt. 4 e 5, tutte le competenze in materia di gestione dei rifiuti spettano ai Produttori/Detentori di cui all'art. 1.
2. Il Produttore/Detentore risponde della salvaguardia dell'ambiente e della corretta gestione dei rifiuti e dell'assolvimento dei compiti sanciti dalla normativa vigente, ed in particolare:



Università di Sassari

- a) organizza le attività e sovrintende affinché le operazioni di riciclo, recupero, riutilizzo, produzione, movimentazione, deposito e smaltimento dei rifiuti vengano effettuate correttamente e nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela ambientale, di prevenzione infortuni, di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, ivi compreso il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi, secondo quanto stabilito dal D.Lgs 81/2008;
 - b) forma ed informa tutto il personale afferente alla propria Struttura in relazione ai pericoli e alle procedure connesse alla gestione del rifiuto, avvalendosi della collaborazione del Responsabile dell'attività che dà origine al rifiuto;
 - c) sensibilizza il proprio personale affinché renda operativa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilabili;
 - d) provvede alla corretta gestione dei RAEE secondo le procedure in atto presso l'Ateneo;
 - e) può avvalersi, per l'assolvimento dei propri compiti, della collaborazione di personale interno;
 - f) alla struttura stessa, anche nominando un Responsabile Locale dei Rifiuti (LRL). Detto Responsabile, comunque, opererà sotto le direttive e la responsabilità di chi ha conferito l'incarico e il suo nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato al Rettore e al SPPIS.
3. l'incarico di RLR potrà essere attribuito ad una figura appartenente all'area Docente - Ricercatore o all'area Tecnico - Amministrativa o all'area delle Biblioteche e dei Servizi Generali e per strutture complesse l'incarico può essere esteso a più persone.

Art. 8 – Compiti del Responsabile Locale per la gestione dei Rifiuti (RLR)

1. Al Responsabile Locale per la gestione dei Rifiuti compete:



Università di Sassari

- a) la corretta gestione del locale adibito a deposito temporaneo dei rifiuti speciali e speciali pericolosi, in relazione al conferimento dei rifiuti al deposito, alla scelta del contenitore dei rifiuti più idoneo, alla presenza delle vasche di contenimento, qualora necessarie, alla corretta etichettatura dei contenitori, all'apposizione della cartellonistica di pericolo, all'adozione dei dispositivi di protezione individuali, qualora necessari;
- b) provvede alla predisposizione dei formulari di identificazione dei rifiuti all'atto della consegna degli stessi ad una Ditta autorizzata al trasporto e/o allo smaltimento;
- c) la compilazione del registro di carico e scarico dei rifiuti fino all'entrata in vigore del SISTRI con le sue regole;
- d) la compilazione del formulario di identificazione dei rifiuti fino all'entrata in vigore del SISTRI con le sue regole, cui è tenuto;
- e) cura la regolare tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti e la regolare tenuta del dispositivo di accreditamento SISTRI;
- f) coadiuva il Responsabile della Struttura nel favorire la riduzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti e attivare la raccolta differenziata degli stessi;
- g) collabora con il SPPIS – Settore consulenza Gestione Rifiuti fornendo suggerimenti utili ad aggiornare e migliorare la corretta gestione dei rifiuti;
- h) ha libero accesso a tutti i locali della singola struttura di riferimento, quando ciò non pregiudichi la sua incolumità;
- i) deve essere informato circa le attività svolte all'interno del sito di competenza che hanno incidenza sulla produzione dei rifiuti;
- j) deve disporre di tempo e dell'utilizzo di strumenti e sistemi di comunicazione (pc, fotocopiatrice, telefono, fax, e-mail,) nei limiti e nelle misure richieste dall'incarico.

Art. 9 – Compiti del Responsabile dell'Attività Didattica e di Ricerca



Università di Sassari

1. Compiti del Responsabile dell'Attività Didattica e di Ricerca o di servizio, sono:
 - a) provvedere ad una corretta identificazione e gestione dei rifiuti speciali prodotti dalla propria attività, secondo quanto previsto dalla normativa e/o da specifiche interne, coordinandosi preventivamente con il RLR;
 - b) mettere in sicurezza il rifiuto prima delle operazioni di deposito temporaneo;
 - c) movimentare i rifiuti dal luogo di produzione al sito di deposito temporaneo;
 - d) apporre la corretta etichettatura ai rifiuti;
 - e) adottare il corretto imballaggio o confezionamento dei rifiuti;
 - f) compilare l'apposita SCHEDA CONFERIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI (ALL. 2) e consegnarla al RLR;
 - g) informare i propri collaboratori e gli studenti interessati sulle corrette procedure da adottare per la gestione dei rifiuti speciali;
 - h) vigilare sulla corretta gestione dei rifiuti speciali da parte dei propri collaboratori e degli studenti interessati anche in relazione alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro.
2. Qualora i rifiuti derivino da attività non direttamente riferibili al Produttore/Detentore, il Responsabile dell'Attività è tenuto a coordinarsi preventivamente col Produttore/Detentore, e ad informare nel contempo i propri collaboratori ed in particolare gli studenti interessati sulle corrette procedure da adottare, verificandone l'operato, sia ai fini della corretta gestione dei rifiuti, che della loro salute e sicurezza durante la manipolazione degli stessi.

Art. 10 – Compiti del SPPIS – Settore Consulenza gestione Rifiuti

1. I compiti del SPPIS -SCR sono:
 - a) dare assistenza al disbrigo dell'iter amministrativo relativo alle varie fasi della gestione dei rifiuti;



Università di Sassari

- b) compilare ed inviare il Modello Unico Dichiarativo (MUD) di produzione di rifiuti fino all'entrata in vigore del SISTRI con le sue regole, cui è tenuto;
- c) emanare specifiche procedure necessarie alla corretta gestione dei rifiuti;
- d) coordinare le fasi di smaltimento e contatti con la/e ditta/e incaricate;
- e) istruire nuovi contratti o aggiornare quelli in essere relativamente a nuovi codici di rifiuto;
- f) organizzare incontri periodici di aggiornamento con gli RLR;
- g) il coordinamento con il personale della Ditta che effettua il trasporto e/o lo smaltimento dei rifiuti;
- h) la consulenza e il coordinamento per tutte le problematiche relative alla applicazione del SISTRI.

Art. 11 - Necessità formative

1. Il Responsabile Locale Rifiuti dovrà ricevere adeguata formazione da parte dell'Ateneo.
2. La formazione fornita consisterà in:
 - a) corsi su: legislazione, regolamentazione interna, introduzione al ruolo, sistemi di comunicazione (formazione curata dal Servizio di prevenzione e protezione);
 - b) corsi di addestramento all'uso di nuovi dispositivi/software;
 - c) costante aggiornamento a seguito di mutate disposizioni normative, regolamentari e/o organizzative.
3. La partecipazione alla formazione è obbligatoria, gratuita ed il tempo occorso è da considerarsi come orario di servizio.
4. Nel corso della durata dell'incarico possono essere previsti momenti informativi e/o di aggiornamento organizzati in ambito istituzionale. Il tempo utilizzato per questa attività è da considerarsi, a tutti gli effetti, orario lavorativo.

Art. 12 - Divieti



Università di Sassari

1. In attuazione delle disposizioni di legge vigenti in materia di rifiuti speciali, è vietato:
 - a) conferire i rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, di cui all'art. 3 del presente Regolamento, compresi i rifiuti speciali sanitari pericolosi a rischio infettivo, con i rifiuti urbani e di raccolta differenziata;
 - b) stoccare rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi all'esterno degli appositi depositi, al di fuori dei locali o spazi opportunamente delimitati e segnalati, all'esterno degli edifici universitari e nelle aree ecologiche istituite per la raccolta differenziata di carta, vetro/lattine e plastica;
 - c) avviare alla raccolta differenziata, contenitori in vetro o materiale cartaceo contaminati da sostanze chimiche e/o liquidi biologici;
 - d) produrre, stoccare e avviare allo smaltimento finale i rifiuti speciali in contrasto con le disposizioni del presente Regolamento.

Art. 13 - Oneri dei produttori

1. Gli oneri economici derivanti dalla attività di smaltimento dei rifiuti sono a carico dell'Ateneo.

Art. 14 – Disposizioni finali e transitorie

1. Sono parte integrante del presente Regolamento i seguenti allegati:
 - a) Modalità di trattamento, stoccaggio temporaneo e conferimento dei rifiuti speciali;
 - b) Scheda conferimento rifiuti pericolosi di origine chimica al deposito temporaneo.
2. Il presente Regolamento è emanato dal Rettore, previa approvazione da parte del CdA e del Senato Accademico, ed entra in vigore 15 giorni dopo la sua emanazione.



Università di Sassari

ALLEGATO 1

Modalità di trattamento, stoccaggio temporaneo e conferimento dei rifiuti speciali

1. Per lo stoccaggio temporaneo dei *rifiuti speciali di cui alla lettera a) dell'art. 6* del presente Regolamento, è necessario attenersi alle seguenti indicazioni:
 - a) stoccare i rifiuti in contenitori a norma di legge, dotati di apposita etichettatura identificativa e per tipi omogenei;
 - b) stoccare i contenitori nel deposito rifiuti (locale o locali con le caratteristiche di cui all'art. 3, lettera h) del presente Regolamento), al quale può accedere esclusivamente il personale autorizzato;
 - c) disporre i contenitori nel deposito rifiuti in modo tale da garantire il passaggio e la movimentazione;
 - d) compatibilmente con la capacità di stoccaggio del deposito rifiuti dell'insediamento, la quantità massima di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi che possono essere stoccati è pari a 10 metri cubi. La periodicità dei conferimenti per lo smaltimento finale deve avere, nel caso dei rifiuti pericolosi, una frequenza almeno bimestrale e, trimestrale per i rifiuti non pericolosi.
 - e) Per quantità inferiore a 10 metri cubi di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, compatibilmente con la capacità di stoccaggio del deposito rifiuti dell'insediamento, è consentito un conferimento all'anno per lo smaltimento finale.



Università di Sassari

2. I *reagenti e solventi obsoleti di laboratorio*, devono essere sottoposti alle procedure di cui alle lettere b), c), nonché d) o e) del precedente comma 1 e devono essere conferiti al trasportatore per lo smaltimento finale attenendosi alle seguenti indicazioni:

- a) confezionare i rifiuti in appositi contenitori a norma, dotati di coperchio e riempiti con materiale antiurto (esempio: vermiculite) per evitare rotture accidentali;
- b) numerare ciascun contenitore e predisporre una scheda identificativa del contenuto;
- c) riempire i contenitori con rifiuti che presentino caratteristiche chimico-fisiche omogenee e compatibili.

3. Lo stoccaggio temporaneo *dei rifiuti speciali sanitari non pericolosi* deve essere effettuato alle seguenti condizioni:

- a) porre i rifiuti in contenitore rigido, dotato di sacchetto in polietilene;
- b) assorbire i rifiuti speciali sanitari liquidi ponendo segatura nel contenitore;



Università di Sassari

- c) stoccare i contenitori in un locale opportunamente segnalato; in alternativa, in spazi interni oppure spazi esterni coperti, protetti dagli agenti atmosferici e con adeguata difesa antimurina ed antinsetti, opportunamente segnalati;
 - d) il deposito temporaneo, se realizzato alle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c), è consentito per un massimo tre mesi.
4. Per il deposito temporaneo dei *rifiuti speciali sanitari pericolosi a rischio infettivo* non sterilizzati, è necessario attenersi alle seguenti indicazioni:
- a) porre i rifiuti in contenitore rigido, provvisto di sacchetto in polietilene, identificabile mediante l'apposizione del simbolo del rischio biologico e la scritta indelebile "*rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo*" o, qualora si tratti di rifiuti pungenti e taglienti, "*rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti*";
 - b) assorbire, ponendo segatura nel contenitore, i rifiuti speciali sanitari liquidi;
 - c) stoccare i contenitori in un locale opportunamente segnalato; in alternativa, in spazi interni oppure spazi esterni coperti, protetti dagli agenti atmosferici e con adeguata difesa antimurina ed antinsetti, opportunamente segnalati;
 - d) il deposito, se realizzato alle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c), è consentito per un massimo di trenta giorni, per quantità inferiori ai 200 litri. Per quantità superiori, lo smaltimento deve essere effettuato entro e non oltre cinque giorni.



Università di Sassari

5. Il deposito temporaneo *dei rifiuti speciali sanitari pericolosi a rischio infettivo* sterilizzati, deve essere effettuato alle seguenti condizioni:

- a) porre i rifiuti sterilizzati, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 14, in contenitore rigido, dotato di sacchetto di polietilene, di colore diverso da quelli utilizzati per i rifiuti urbani, recanti la scritta indelebile "*rifiuti sanitari sterilizzati*", alla quale dovrà essere aggiunta la data della sterilizzazione;
- b) assorbire, ponendo segatura nel contenitore, i rifiuti speciali sanitari liquidi;
- c) stoccare i contenitori in un locale opportunamente segnalato; in alternativa, in spazi interni oppure spazi esterni coperti, protetti dagli agenti atmosferici e con adeguata difesa antimurina ed antinsetti, opportunamente segnalati;
- d) lo stoccaggio, se realizzato alle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c), è consentito per un massimo tre mesi.

6. Il deposito temporaneo delle *carcasse e parti anatomiche di animali*, classificate rifiuti speciali sanitari non pericolosi, deve essere realizzato attenendosi alle seguenti indicazioni:

- a) porre i rifiuti in sacchi di polietilene resistenti e in grado di contenere eventuali fuoriuscite di liquido;
- b) congelare i rifiuti in attesa del prelievo (con periodicità almeno annuale) per lo smaltimento finale. Qualora l'insediamento produttivo non disponga di un congelatore, i rifiuti devono essere conservati in frigorifero e avviati allo smaltimento entro e non oltre cinque giorni dalla data di produzione.



Università di Sassari

7. Il deposito temporaneo delle *carcasse e parti anatomiche di animali*, classificate rifiuti speciali sanitari pericolosi a rischio infettivo, deve essere realizzato attenendosi alle seguenti indicazioni:

a) porre i rifiuti in sacchi di polietilene resistenti e in grado di contenere eventuali fuoriuscite di liquido;

b) congelare i rifiuti in attesa del prelievo per lo smaltimento finale; i rifiuti congelati devono essere avviati allo smaltimento entro trenta giorni per quantità non superiori a 200 litri. Per quantità superiori, lo smaltimento deve essere effettuato entro e non oltre cinque giorni dalla data di produzione.

8. Il deposito temporaneo delle *parti anatomiche umane*, classificate rifiuti speciali sanitari non pericolosi, deve essere effettuato alle seguenti condizioni:

a) aggiungere idoneo liquido conservativo e porre i rifiuti in contenitori a norma, di capacità adeguata e dotati di tappo ermetico;

b) stoccare i contenitori, esclusivamente, nel deposito rifiuti.

9. I rifiuti di cui ai precedenti commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 devono essere esclusivamente conferiti a ditta aggiudicataria del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento finale dei rifiuti speciali prodotti dagli insediamenti universitari, previo esperimento di apposita gara d'appalto, che garantisca la scelta del contraente secondo criteri di economicità, efficienza e qualità del servizio offerto.



Università di Sassari

Al.2 - SCHEDA CONFERIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI DI ORIGINE CHIMICA AL DEPOSITO TEMPORANEO

1. Dip./Ist./Centro _____ Tel. Interno _____

2. Responsabile Attività di ricerca e di Laboratorio _____

3. TIPO di RIFIUTO, CODICE C.E.R., CLASSE di RISCHIO (R) e di PERICOLOSITÀ

Classificare il rifiuto utilizzando le tabelle fornite dall'Ufficio Sicurezza - utilizzare una scheda per ogni codice

_____	C.E.R. _____
<i>Tipo di rifiuto - es. Solventi non alogenati</i>	<i>Codice del rifiuto - es. 07.07.04*</i>
[E] [O] [F+] [F] [T] [T+] [Xn] [Xi] [C] [N]	R _____
<i>Classe di pericolosità - Barrare il/i simbolo/i corrispondente/i</i>	<i>Classe di Rischio - es. R45, R36-38 etc...</i>

Contenitori		Composizione del rifiuto	Peso
Numero Contenitori	Vol. Cont. (lt.)	<i>Indicare in stampatello tutti i componenti del rifiuto compresi quelli non tossici (ad es. acqua) e la composizione percentuale relativa</i>	(kg)

NUMERO CONTENITORI _____

PESO _____ kg VOLUME TOTALE _____ lt

NOTE : _____

7. DATA ___/___/___ 8. FIRMA DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITA' _____